

Gli istituti della tregua fiscale sanano anche i reati da omesso versamento

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 3 Aprile 2023

Il **decreto Bollette** porta alcune importanti **novità** in tema di **Tregua Fiscale**: l'adesione della sanatoria ed il relativo pagamento permettono anche di sanare eventuali **reati di omesso versamento**.

In dottrina si è più volte avuto modo di affermare l'**eccessiva severità** delle **norme penali** relative agli **omessi versamenti IVA o ritenute**, anche in considerazione del fatto che tali omissioni sono facilmente rinvenibili nella relativa dichiarazione.

A mitigare questa severità, è arrivata la **Tregua Fiscale 2023** che **permette di sanare anche i reati da omesso versamento**.

La norma resta comunque severa anche in presenza della causa di non punibilità specificamente prevista quando le intere somme, compresi sanzioni e interessi, sono estinte anche a seguito di ravvedimento operoso e istituti simili prima del dibattimento penale (salva la possibilità del giudice penale di concedere una proroga fino a sei mesi).

Questa data ultima, infatti, può non essere compatibile con i tempi (più lunghi) del pagamento.



Reati da omesso versamento: la non punibilità dopo il decreto Bollette

Nel decreto noto come “*decreto bollette*” ([D.L. n. 34/23](#)), appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'**articolo 23** interviene dunque sul tema, introducendo una **ulteriore causa speciale di non punibilità**.

I reati interessati sono quelli relativi agli **articoli 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)**, **10-ter (Omesso versamento di Iva)** e **10-quater, comma 1 (indebita compensazione di crediti non spettanti)**, con **esclusione** quindi, come è giusto che sia, della fattispecie di **indebita compensazione di crediti inesistenti**.

La circostanza esimente si concretizza quando le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dai vari istituti della c.d. “*tregua fiscale*” di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in primis la definizione dei bonari, quella degli avvisi di recupero, la rottamazione dei ruoli e il ravvedimento speciale.

Il **termine entro il quale i pagamenti devono essere effettuati** è più lungo di quello “*a regime*”, essendo **fissato nella pronuncia della sentenza di appello**.

Dal punto di vista operativo, è richiesto che **il contribuente dia immediata comunicazione dell'avvenuto versamento** delle somme dovute all'Autorità giudiziaria che procede; in caso di **pagamento rateale, basterà informare del versamento della prima rata**.

Contestualmente, **occorre informare l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione**, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

A seguito di queste comunicazioni, il processo di merito è sospeso dalla loro ricezione fino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Tregua fiscale 2023: le proroghe del decreto Bollette](#)

[Tregua fiscale 2023: ulteriori chiarimenti su controlli formali, PVC e omessi versamenti](#)

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 3 Aprile 2023

Parleremo delle novità della tregua fiscale nel prossimo webinar del 14 aprile...???

La tregua fiscale dopo il Decreto Bollette

Webinar in Diretta

Quando: venerdì 14/4/2023, ore 15.30 - 17.30

Relatore: Emanuele Mignani

L'iscrizione include: accesso al corso in diretta, accesso all'eventuale materiale fornito dal relatore, accesso alla registrazione per 365 giorni.

Accreditamento: in fase di accreditamento per Commercialisti (2 CFP).

Chiusura iscrizioni: ore 13.00 del 14/4/2023.

[**SCOPRI DI PIU' >**](#)